



REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 19.03.2012.
Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale: n.47 del 29.04.2014, n. 74 del 29.03.2017, n. 37 del 28.02.2019 e n. 231 del 29.12.2020.

Indice

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Presupposto dell'imposta

Art. 3 Destinazione del gettito dell'imposta

Art. 4 Soggetto passivo e responsabile del pagamento dell'imposta

Art. 5 Esenzioni

Art. 6 Misura dell'imposta

Art. 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

Art. 8 Versamenti

Art. 9 Disposizioni in materia di accertamento

Art. 10 Sanzioni amministrative

Art. 11 Riscossione coattiva

Art. 12 Rimborsi

Art. 13 Contenzioso

Art. 14 Funzionario Responsabile dell'imposta

Art. 15 Entrata in vigore

Art. 16 Disposizioni transitorie e finali

ART. 1 — OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.
2. Il regolamento istituisce l'Imposta di soggiorno nel Comune di Livorno, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, disciplinandone l'applicazione.

ART. 2 — PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il soggiorno e pernottamento nelle strutture ricettive indicate nel successivo comma 3.
2. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno, fino ad un massimo di quattro notti consecutive.
3. Ai fini dell'Imposta di Soggiorno, per strutture ricettive si intendono tutte quelle ricomprese nel Titolo II della Legge Regionale Toscana n. 86/2016 e del Titolo I della Legge Regionale Toscana n. 30/2003 e loro successive modificazioni e integrazioni nonché gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'articolo 4 del D.L. 24/04/2017 n. 50 ubicati nel territorio del Comune di Livorno.

ART. 3 — DESTINAZIONE DEL GETTITO DELL'IMPOSTA

1. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare gli interventi di cui all' articolo 4 comma 1 del D.Lgs 14/03/2011 n. 23. Tali interventi saranno definiti annualmente dalla Giunta Comunale sulla base degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione.

ART. 4 — SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 e non risulta residente nel Comune di Livorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
3. E' responsabile del pagamento dell'imposta anche il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi relativi a contratti di locazione breve di cui all'articolo 4 del D.L. 24/04/2017 n. 50.

ART. 5 — ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori di anni quattordici;
 - b) coloro che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale ed un eventuale accompagnatore;
 - c) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - d) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di diciotto anni, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;

- e) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
- f) gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
- g) coloro che, non residenti nel Comune di Livorno, prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art. 2;
- h) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i) gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esclusive esigenze di servizio e limitatamente alla durata dello stesso.

2. L'esenzione di cui ai punti b), c), d), e), f) ed i) è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto interessato, al gestore della struttura ricettiva o al soggetto di cui al comma 3 dell'articolo 4 del presente regolamento, di apposita autodichiarazione, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. Le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione, devono essere obbligatoriamente conservate per cinque anni.

ART. 6 — MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato, sono confermate le tariffe d'imposta applicate nel precedente esercizio.

ART. 7 — OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DEI SOGGETTI CHE INTERVENGONO NELLE LOCAZIONI BREVI

1. Al fine di consentire la compilazione della dichiarazione di cui al comma 2 bis del presente articolo e di eseguire il versamento mensile di cui al comma 2 dell'articolo 8 del presente regolamento, il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2 comma 3 del presente regolamento, ovvero il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi relativi a contratti di locazione breve di cui all'art. 4, c. 5-ter del DL 50/2017 convertito nella Legge n. 96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4 comma 5-bis del suddetto decreto, comunicano al Comune di Livorno, entro il giorno 15 dalla fine di ciascun mese solare, il numero degli ospiti e dei pernottamenti, distinguendo i dati relativi a quelli imponibili, a quelli esenti/esclusi ed ai casi di rifiuto di pagamento, secondo le specifiche predisposte dall'Amministrazione Comunale; il gestore della struttura ovvero i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del corrispettivo, comunicano inoltre, per lo stesso periodo considerato, l'importo riscosso per l'imposta di soggiorno e gli estremi del suo riversamento al Comune di Livorno. L'obbligo di comunicazione sussiste anche se non ci sono stati pernottamenti nel mese di riferimento: in questo caso il gestore o i soggetti indicati nel primo periodo,

comunicano che vi sono stati zero pernottamenti oppure i dati relativi all'esenzione o esclusione dall'imposta di soggiorno.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere compilata e presentata unicamente on-line, mediante apposito gestionale informatico messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

2 bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto di cui all'articolo 4, comma 3, del presente regolamento, è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo le modalità definite dal comune.

3. I gestori delle strutture ricettive, di cui all'articolo 2 comma 3 del presente regolamento, ubicate nel territorio comunale sono tenuti ad informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. L'informazione dovrà essere presente anche nei diversi prodotti promozionali, siti internet e/o portali utilizzati per pubblicizzare la propria struttura.

4. Ai sensi dell'art. 93, comma 2, del d.lgs. n.267/2000, i gestori delle strutture ricettive ovvero i soggetti che incassano, in relazione all'attività di riscossione e di riversamento dell'imposta di soggiorno, si qualificano come agenti contabili di fatto, soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti tenuti a rendere il conto della propria gestione; a tale scopo i gestori medesimi sono tenuti a trasmettere al Comune, entro il 30 gennaio, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto sull'apposito "modello 21" approvato con d.p.r. n. 194/1996, All. B.

ART. 8 — VERSAMENTI

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2 comma 3 del presente regolamento, ovvero al soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, c. 5-ter del DL 50/2017 convertito nella Legge n. 96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4 comma 5-bis del suddetto decreto. Il gestore della struttura ricettiva ovvero i soggetti di cui al periodo precedente, provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Livorno.

1-bis. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Livorno, può essere assolta preventivamente dal soggetto cui è demandato, in forma continuativa, il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check in /check out nella struttura ricettiva. In tal caso, a tale soggetto spetta l'adempimento degli obblighi previsti nel presente Regolamento.

2. I gestori delle strutture ricettive ovvero i soggetti che incassano il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento del corrispettivo effettuano, mensilmente, il versamento al Comune di Livorno delle somme riscosse a titolo d'imposta di soggiorno, entro il giorno 15 del mese successivo, mediante:

- a) modello F24 da generarsi utilizzando il portale messo a disposizione dal Comune;
- b) tramite il servizio di pagamento online "PagoPA", in attuazione all'art. 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., messo a disposizione dal Comune di Livorno;

c) altre modalità che siano specificamente individuate e comunicate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 9 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e dall'articolo 1 comma 792 della Legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può:

a) Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ovvero il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi relativi a contratti di locazione breve di cui all'art. 4, c. 5-ter del DL 50/2017 convertito nella Legge n. 96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4 comma 5-bis del suddetto decreto ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) Inviare ai gestori delle strutture ricettive ovvero ai soggetti che incassano il canone o il corrispettivo di cui al punto a), questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

c) Richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo della riscossione e del riversamento dell'imposta;

d) Espletare accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva avvalendosi degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.

3. I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 comma 3 del presente regolamento, al fine di rendere possibili i controlli di cui al precedente comma 2, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno.

ART. 10 — SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471-472-473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, entro la scadenza di cui al comma 2 dell'articolo 8 del presente regolamento, si applica, al responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 4 del presente regolamento, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n.472 del 1997.

2 bis. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

2 ter. Per le violazioni commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del Dl 34/2020) è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del d.lgs 472/1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 7 del presente regolamento, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva ovvero i soggetti che incassano il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento del corrispettivo si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettere a) e b), parte del gestore della struttura ricettiva ovvero i soggetti che incassano il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento del corrispettivo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 11 — RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione Comunale a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente con gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 12 — RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione mensile di cui all'art. 7.

ART. 13 — CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ai sensi del D.Lgs n. 546/1992.

ART. 14 — FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.

2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

ART. 15 — ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello di approvazione.

ART. 16 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. A decorrere dall'anno di imposta 2020, a norma dell' art. 13 co. 15 quater D.L. 201/2011, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

2. Per i fatti accaduti precedentemente all'entrata in vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, si applicano le disposizioni vigenti al momento dei fatti stessi.